

REPUBBLICA ITALIANA
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori:

Prof.avv. Giovanni GALLONI -Vice Presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura

PRESIDENTE

Avv.Franco COCCIA -Componente eletto dal Parlamento
Prof.Mario PATRONO -Componente eletto dal Parlamento
Dott.Nicola LIPARI -Magistrato di corte di cassazione
con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimità

Dott.Giacinto de MARCO -Magistrato con funzioni di merito
Dott.Gianfranco VIGLIETTA -Magistrato con funzioni di merito
Dott.Alfonso AMATUCCI -Magistrato con funzioni di merito
Dott.Maurizio LAUDI -Magistrato con funzioni di merito
Dott.Ernesto STAJANO -Magistrato con funzioni di merito

COMPONENTI

ha pronunciato - in Camera di Consiglio - la seguente

O R D I N A N Z A

- 2 -

nel procedimento disciplinare n.3/80 del registro generale a carico del

dott. Antonio ALIBRANDI,

(nato a Civitavecchia il 30.7.1927)

magistrato di corte di cassazione, dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione.

Vista la sentenza del 28.9.1982, con la quale questa Sezione infliggeva al dott. Antonio ALIBRANDI la sanzione disciplinare della censura, con trasferimento di ufficio con riferimento agli addebiti come sotto specificati:

I.- della infrazione disciplinare di cui all'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511:

1) per avere mancato ai suoi doveri inerenti alla sua qualità interferendo nella istruttoria penale condotta da un magistrato della Procura della Repubblica di Roma e tentando di indurre l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che procedeva a perquisizione della sede del "Fronte della Gioventù" in Via Sommacampagna di Roma a trasgredire ai suoi doveri.

Fatti accaduti in Roma, il 16 giugno 1977;

- 3 -

II.- di aver tenuto in ufficio e fuori una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine giudiziario (art.18 R.D.L. 31 maggio 1946, n.511).

In particolare:

- a) Nel dicembre del 1977, nel corso di un processo a carico di 27 persone accusate di ricostituzione del partito fascista che si stava celebrando presso la IX^a Sezione del Tribunale di Roma, avvicinava più volte il pubblico ministero d'udienza dott. Mario Amato cercando di influenzare con varie argomentazioni la valutazione degli atti processuali e sostenendo fra l'altro che l'accusa era tutta una montatura opera del magistrato che aveva istruito il procedimento.
- b) Nello stesso periodo di tempo di cui al capo precedente e comunque tra gli ultimi mesi del 1977 ed i primi del 1978, parlando in più riprese con il collega dott. Paolo Cemmi e facendo riferimento ad iniziative processuali del dott. Mario Amato nel procedimento di cui sopra, indirizzava a quest'ultimo espressioni di vendetta e di minaccia.
- c) In epoca non precisata ma successiva all'episodio sub a), incontrava per le scale del Tribunale di Roma il dott. Amato, al cui saluto non rispondeva né la prima né la seconda volta. Avendogli quindi il collega garbatamente chiesto "Ci dobbiamo salutare oppure no?", si allontanava profferendo a voce alta alcune frasi fra le quali "bisogna avere la coscienza pulita" e, dopo avere "gridato qualcosa" che riguardava le accuse rivolte al dott. Franco Marrone in sede parlamentare, aggiungeva "Anche tu sei di Magistratura Democratica", richiamando l'attenzione di molte per-

- 4 -

sone.

Vista la successiva sentenza del 4.5.1984 con la quale questa Sezione dichiarava non doversi far luogo alla sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio;

vista la legge 20 maggio 1986 n. 198, e vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17.11.1989/1.2.1990, in ordine all'applicabilità ai magistrati del condono a sanzioni disciplinari irrogate per fatti avvenuti entro il 31.12.1979;

rilevato che le incolpazioni di cui ai capi I/1; II sub a) e sub b) della citata sentenza 28.9.1982 attengono ad episodi verificatisi prima del termine sopraindicato, e pertanto per essi è da considerare operante il condono;

rilevato che l'episodio di cui al capo II, c) risulta essere avvenuto nel corso dell'anno 1980, come emerge dagli atti del relativo procedimento disciplinare n. 31/81 R.G.;

osservato, infatti, che il fatto si verificò - stando all'attendibile narrazione del giudice Mario Amato - una decina di giorni prima dell'emissione di ordine di cattura a carico del figlio del dott. ALIBRANDI, Alessandro, per l'uccisione di un agente della polizia di stato in servizio innanzi la sede dell'Ambasciata del Libano in Italia; (cfr. f.26 e ss.);

accertato che tale ordine di cattura fu emesso dal P.M. di Roma il 21.2.1980 (cfr. fonogramma Questura di Roma in atti) e quindi l'episodio sub II, c) risale al febbraio 1980, data posteriore al termine ultimo di operabilità del condono;

- 5 -

valutata l'entità del fatto disciplinarmente sanzionato, e la necessità di rideterminare la pena complessiva, a seguito dell'applicazione del condono per gli altri capi della condanna disciplinare;

osservato che nel contesto complessivo della vicenda giudicata da questa Sezione la condotta ascritta al dott. ALIBRANDI sub II/c), rapportata agli altri suoi comportamenti censurati, non riveste gravità tale da giustificare il mantenimento, isolatamente considerata, della censura, mentre appare congrua la sanzione dell'ammonimento.

P. Q. M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la legge 20 maggio 1986, n. 198;

Su parere solo parzialmente conforme del Procuratore Generale della Cassazione;

D I C H I A R A

condonata la sanzione disciplinare della censura, limitatamente

ai capi 1 sub 1°, e 2 sub a) e b) inflitta al dott. Antonio ALI-BRANDI con sentenza del 28/9/1982 e ridetermina in conseguenza la sanzione disciplinare nell'ammonimento.

Roma, 30 novembre 1990


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL MAGISTRATO SEGRETARIO



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
del Consiglio Superiore della Magistratura
(Dott. Giovanni Mannarini)

